

(N. 1369)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1956

Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 10 aprile 1954, n. 114, è stato, tra l'altro, stabilito che per gli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio permanentemente per « sfollamento » senza diritto a pensione i due anni durante i quali hanno goduto dell'assegno mensile per essi previsto dalle disposizioni legislative sullo « sfollamento » sono considerati utili ai fini del raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile (15 anni) ed effettivo (12 anni) richiesti dalle predette disposizioni per la concessione della pensione vitalizia, integrata per un certo periodo da uno speciale assegno mensile.

Gli ufficiali inferiori della Marina e della Aeronautica che con il beneficio in parola hanno raggiunto i cennati limiti sono stati trasferiti in ausiliaria e hanno ottenuto la pensione integrata come si è detto, recuperandosi l'indennità una volta tanto corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

La legge 10 aprile 1954, n. 114, non contemplò tra i suoi beneficiari gli ufficiali inferiori dell'Esercito, in quanto per questa Forza armata non erano state emanate a suo tempo disposizioni legislative sullo « sfollamento » degli ufficiali inferiori.

Non fu, però, tenuto presente che il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, nel predisporre la soppressione di vari ruoli di ufficiali dell'Esercito aveva stabilito che il personale appartenente ad alcuni di tali ruoli dovesse cessare dal servizio con diritto al trattamento di « sfollamento » e che fra tale personale vi erano stati degli ufficiali inferiori che, non avendo raggiunto i ripetuti limiti, avevano potuto liquidare solo l'indennità una tantum e l'assegno mensile per due anni previsti dalle disposizioni sullo « sfollamento ».

Trattandosi di situazioni evidentemente uguali, atteso che la menzionata soppressione di ruoli si ricollegò alle riduzioni dei quadri

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

imposte dal trattato di pace, necessita, per ovvi motivi di equità, porre rimedio all'omissione e, pertanto, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si estendono agli ufficiali in parola, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 114, le provvidenze stabilite dalla legge stessa.

Dal provvedimento deriverà, a carico dell'esercizio finanziario 1955-56, un onere di lire 5.890.000, comprensive degli arretrati. Stante la limitata entità di tale onere, alla relativa copertura potrà farsi fronte con i normali stanziamenti dei capitoli 17 (lire 1.332.000) e 303 (lire 4.558.000), sui quali la spesa graverà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per gli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio permanente senza diritto a pensione per effetto della soppressione di ruoli disposta dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo è considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo indicati all'articolo seguente.

Art. 2.

Gli ufficiali inferiori che con il computo del periodo di servizio di cui all'articolo 1 rag-

giungono quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 114, in ausiliaria e hanno diritto, dalla stessa data, al trattamento previsto dagli articoli 2, 4, primo comma e 5, secondo comma, della legge sopra citata per gli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica trasferiti in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 5.890.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto con i fondi già stanziati nei capitoli 17 (lire 1.332.000) e 303 (lire 4.558.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.